

# Padroncini nelle maglie del fisco italiano!



**Samuele Vorpe**  
Responsabile del Centro  
di competenze tributarie della SUPSI

Articolo pubblicato il 20.12.2016  
sul Giornale del Popolo


## Dal 1. gennaio 2017 esisterà una base legale sufficiente per trasmettere o richiedere all'Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti i "padroncini" che svolgono la loro attività lucrativa in Ticino

Il 1. gennaio 2017 entrerà in vigore la Convenzione sull'assistenza amministrativa (di seguito CAA) che prevede tre diverse forme di scambio di informazioni tra le autorità fiscali: quello su domanda (articolo 5), quello automatico (articolo 6) e quello spontaneo (articolo 7). Al momento, la CAA è l'unico trattato che consente alla Svizzera di scambiare e di ricevere le informazioni in modo spontaneo con e da quegli Stati che hanno firmato e, in seguito, ratificato la CAA. Tra questi vi rientra anche l'Italia.

Lo scambio spontaneo di informazioni presuppone una trasmissione da uno Stato ad un altro di informazioni che potrebbero essere verosimilmente rilevanti in materia fiscale e che non sono state ancora oggetto di una domanda da parte dello Stato che riceve tali informazioni. L'autorità fiscale di uno Stato comunica infatti le informazioni di sua iniziativa (i.e. spontaneamente) all'autorità competente di un altro Stato. Ne consegue che lo scambio spontaneo di informazioni non prevede né una preventiva richiesta, né una sistematicità nell'interazione.

L'articolo 7 paragrafo 1 CAA elenca i casi in cui uno Stato è tenuto a trasmettere spontaneamente le informazioni all'altro Stato, ovvero quando: (a) vi sono motivi di ritenere che esista una riduzione d'imposta o un'esenzione d'imposta anomala in un altro Stato; (b) un contribuente ottiene una riduzione o un'esenzione che comporterebbe un aumento d'imposta o un'imposizione in un altro Stato; (c) una relazione d'affari tra contribuenti residenti in diverse Parti avviene tramite uno o più altri Paesi in modo che possa risultare una diminuzione d'imposta in una o in entrambi gli Stati; (d) vi sono motivi di ritenere che esista una diminuzione d'imposta dovuta a trasferimenti fittizi di utili all'interno di un gruppo d'impresе (cosiddetto "transfer pricing"); (e) a seguito di informazioni che uno Stato ha ricevuto da un altro Stato, il primo Stato è venuto a conoscenza di informazioni che potrebbero essere utili anche alla determinazione dell'imposta nell'altro Stato.

Dal tenore letterale dell'articolo 7 paragrafo 1 CAA si può constatare che lo scambio spontaneo è concepito in maniera obbligatoria e che quindi le autorità fiscali non sono libere di decidere se trasmettere o meno le informazioni, piuttosto devono assumere nei casi elencati un comportamento attivo, con il rischio di non riuscire più a distinguere uno scambio spontaneo da uno scambio automatico di informazioni. Nella determinazione dei casi è necessario comunque riconoscere che un ampio margine di discrezione è dato alle autorità competenti cantonali e federale. Infatti, l'articolo 7 paragrafo 1 CAA, che propone una serie di innumerevoli casistiche, è da considerarsi sufficiente per includere nello scambio spontaneo obbligatorio anche le informazioni riguardanti i "padroncini" che svolgono un'attività in Ticino.



Ed è proprio qui che si inserisce la possibilità per l'autorità fiscale cantonale di trasmettere spontaneamente all'autorità federale le informazioni riguardanti i "padroncini" sulla base delle disposizioni, che pure entreranno in vigore il 1. gennaio 2017, contenute nella Legge federale sull'assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito LAAF). Si rileva che ai sensi dell'articolo 22a capoverso 3 LAAF, le amministrazioni cantonali delle contribuzioni dovranno inviare spontaneamente e tempestivamente all'autorità federale le informazioni previste per la trasmissione alle autorità estere competenti in accordo con l'articolo 7 CAA. Sempre l'autorità federale, sulla base del successivo capoverso 4, verifica le informazioni e decide quali trasmettere.

In alternativa allo scambio spontaneo, sulla base di quanto previsto in sostanza alla lettera J) della presa di posizione del Canton Ticino alla "Procedura di consultazione in merito alla revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale", il fisco svizzero potrà presentare una richiesta di assistenza amministrativa sulla base dell'articolo 5 CAA o dell'articolo 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni (la cui norma è in vigore dal 13 luglio 2016), al fine di sapere se il "padroncino" è: (a) un soggetto fiscale tassato illimitatamente in Italia, (b) se nei ricavi dell'anno di interesse risulta essere presente una fattura rilevata dal fisco svizzero e (c) se il contribuente ha fatto richiesta di un riparto internazionale tra Svizzera e Italia. Questa richiesta è volta a sapere se esiste effettivamente la possibilità per la Svizzera di tassare il "padroncino" in base ad un assoggettamento limitato (possibile presenza di uno stabilimento di impresa) oppure se l'intero utile aziendale sia da assegnare all'Italia. Un aiuto reciproco tra i due Stati è comunque verosimilmente rilevante per chiarire la fattispecie.

Ne consegue che dal prossimo anno esisterà una base legale sufficiente per trasmettere o per richiedere all'Agenzia delle Entrate italiana le informazioni concernenti i "padroncini" che svolgono la loro attività lucrativa in Ticino, considerando che queste sono verosimilmente rilevanti per la tassazione in Italia di tali aziende o per appurare l'assoggettamento alle imposte in Italia. Una simile misura, se attuata, avrebbe perlomeno la possibilità di influenzare il costo delle prestazioni dei padroncini, i quali dovrebbero adeguare le loro fatture tenendo conto, per coloro che ad oggi non lo fanno, delle imposte da riversare al fisco italiano.

**Elenco delle fonti fotografiche:**

<http://www.diventare.net/wp-content/uploads/2014/01/padroncino.jpg>

[22.12.2016]